



FEDERAZIONE ORDINI INGEGNERI SARDEGNA



ORDINE GEOLOGI DELLA SARDEGNA

Ordine Geologi Sardegna Prot. N. 8322/E/F
Federazione degli Ordini degli Ingegneri Prot. N.1/2019

Cagliari, lunedì 7 gennaio 2019

ENTI LOCALI DELLA SARDEGNA
LORO SEDI

E p.c.

Direzione generale Agenzia regionale del distretto
idrografico della Sardegna
pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it

Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino

Oggetto: Approvazione Studio di Compatibilità Idraulica, ai sensi della LR.n. 33/2014 e NdA PAI Sardegna.
COMPETENZE TECNICHE.

Spett.li Amministrazioni in indirizzo,

a seguito di segnalazioni inoltrate agli scriventi Ordini Professionali da numerosi iscritti, aventi ad oggetto il conferimento di incarichi da parte degli Enti locali di competenza territoriale comunale, finalizzati all'approvazione degli Studi di Compatibilità Idraulica e Geologica ex art. 1, comma 1, "Attribuzione di funzioni", della Legge Regionale del 15 dicembre 2014, n. 33, recante "Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo", è emerso come, in taluni casi, le Amministrazioni procedano all'affidamento dell'incarico esterno alla sola figura professionale dell'ingegnere o del geologo, in via alternativa l'una all'altra.

Al riguardo si evidenzia come le NdA (Norme di Attuazione) del PAI (Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico), approvato dalla RAS (Regione Autonoma della Sardegna), dispongano agli artt. 24 e 25, in materia di Studi di compatibilità idraulica e geologica/geotecnica, rispettivamente che lo studio di compatibilità idraulica "è firmato da un ingegnere esperto in idraulica e da un geologo ...", e che lo studio di compatibilità geologica e geotecnica "è firmato da un ingegnere esperto in geotecnica e da un geologo ...", stabilendo l'intervento interdisciplinare sia del geologo che dell'ingegnere, ciascuno per quanto di rispettiva competenza professionale ed iscritti ai rispettivi albi professionali.

La Federazione degli Ordini degli Ingegneri della Sardegna, congiuntamente all'Ordine dei Geologi della Sardegna, nell'ambito della funzione loro conferita *ex lege* di tutela degli interessi legittimi professionali degli iscritti, legittimati quali Enti esponenziali delle categorie che rappresentano, nel



FEDERAZIONE ORDINI INGEGNERI SARDEGNA



ORDINE GEOLOGI DELLA SARDEGNA

segnalare quanto sopra, intendono rappresentare l'illegittimità dei procedimenti amministrativi che escludono una delle due figure professionali dal conferimento degli incarichi in esame.

Devesi peraltro rilevare come la partecipazione delle figure professionali, individuate dalla normativa sopra indicata, abbia carattere cogente, risultando l'apporto delle relative competenze indefettibile e non surrogabile per l'adeguata ed esaustiva valutazione tecnico-scientifica dei contenuti degli Studi di compatibilità anche al fine dell'approvazione degli stessi.

Si precisa in via ulteriore che le due figure professionali non risultano essere alternative, ma concorrenti e non surrogabili l'una con l'altra. Ne consegue che, qualsivoglia provvedimento nella materia de qua che non contempra la partecipazione contestuale di entrambe, risulterà violativo anche della normativa sulle rispettive competenze, con ogni connessa conseguenza di legge da un lato per i professionisti interessati e dall'altro per l'affidabilità tecnica degli elaborati da acquisire agli Studi di cui trattasi.

Fiduciosi nell'accoglimento della Vostra attenzione,

Cordiali Saluti

Federazione degli Ordini degli Ingegneri

della Sardegna

Il Presidente

(Giuseppe Garau)

Ordine Geologi della Sardegna

Il Presidente

(Giancarlo Carboni)